Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

SETTEMBRE 2015

FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS FOCUS

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA 5

PARTE PRIMA 6

Prima Sezione - Relazioni annunciate 6

Seconda Sezione - Nuove relazioni 13

PARTE SECONDA – TABELLE 19

Prima Sezione - Relazioni annunciate 19

Seconda Sezione - Nuove relazioni 44

Nota introduttiva

Con il presente ***Focus***, l'***Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi*** intende dar conto delle relazioni annunciate nel **settembre 2015** nonché delle nuove relazioni previste da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, si tiene conto degli obblighi eventualmente previsti dal decreto non a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ma dal giorno della pubblicazione del testo del decreto coordinato con la legge di conversione del decreto medesimo.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

L'intento è quello di fornire informazioni utili per l'attività parlamentare, sia ai fini di un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo sia per rendere più significativo il ruolo delle Camere nel processo di valutazione degli effetti della legislazione.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Nell'ambito delle relazioni annunciate nel mese di settembre 2015 si segnala:

1. **Atto n. 606. PRIMA RELAZIONE.** Si tratta della relazione che il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha inviato, in data 11 agosto 2015, redatta ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 6 maggio 2015, n. 52, relativa allo schema di decreto legislativo in materia di "Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei Deputati".

Si rammenta, infatti, che la legge 6 maggio 2015, n. 52, prevede all'articolo 4, comma 1, la delega al Governo ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il successivo comma 3 del citato articolo 4 dispone che lo schema del decreto legislativo sia trasmesso alle Camere, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia. Il parere deve essere formulato entro venticinque giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione al riguardo. Pertanto, stante la natura *una tantum* dell'obbligo, la trasmissione della relazione determina la conclusione dell'obbligo medesimo.

La 1ª Commissione Affari costituzionali del Senato e la I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati hanno espresso il parere sullo schema di decreto in data 30 luglio 2015.

Il parere espresso dal Senato reca esclusivamente osservazioni; il parere espresso dalla Camera reca condizioni e osservazioni.

All'esito dell'esame, sono state valutate le osservazioni proposte e le soluzioni attraverso le quali realizzarne il recepimento, specificando le ragioni per le quali, in taluni casi, le osservazioni sono state disattese. La relazione procede quindi a illustrare nel dettaglio le modifiche apportate, soffermandosi più analiticamente sui profili aventi ad oggetto la regione Sardegna[1].

Da ultimo, la relazione segnala che, cogliendo l'occasione rappresentata dalla modifica della Tabella A, necessaria per l'attuazione delle condizioni poste dalla Camera, è stata altresì compiuta una revisione, di carattere meramente formale, degli enunciati contenuti nella medesima Tabella.

2. **Doc. CCIV, n. 5.** Si tratta della relazione trasmessa dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *sull'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, concernente lo stabilimento ILVA di Taranto, nonché sullo stato e sull'adeguatezza dei controlli ambientali concernenti il medesimo stabilimento, con dati aggiornati al 31 luglio 2015 (Doc. CCIV, n. 5)*: nell'ambito di tale documento **si è data attuazione, per la prima volta**, a quanto prescritto dal comma 4-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto"[2]. Il decreto-legge di cui trattasi, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, estende alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, quale l'ILVA S.p.A., la disciplina stabilita per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese in crisi operanti

[1]Si ricorda, infatti che nella premessa del parere espresso dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera si invita a tener conto delle conseguenze istituzionali del referendum popolare tenutosi il 6 maggio 2012 (il cui risultato è stato promulgato con il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 66 del 25 maggio 2012.), che ha abrogato la legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, recante disposizioni in materia di "Riassetto generale delle Province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove Province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali". In particolare, nel parere si sottolinea l'esigenza di considerare, nella definizione dei collegi, i territori delle quattro province d'istituzione statale, non soppresse in esito a tale referendum.

[2]Con la trasmissione del *Doc. CCIV, n. 5* il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha adempiuto congiuntamente a tre obblighi introdotti, rispettivamente, oltre che dall'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 1 del 2015, dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante "Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale"e dall'articolo 1, comma 13-*bis,* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, concernente "Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale".

nel settore dei servizi pubblici essenziali, delineata dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. In particolare, l'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2015 consente che il commissario straordinario dell'impresa di interesse strategico nazionale in crisi, nominato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, presenti l'istanza per l'ammissione dell'impresa medesima alla procedura di amministrazione straordinaria e possa essere nominato egli stesso commissario di tale procedura di amministrazione straordinaria.

L'articolo 2 (Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.) del decreto-legge n. 1 del 2015, al comma 1, stabilisce che l'ammissione di ILVA S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003 determina la cessazione della precedente gestione commissariale ed il subentro del nuovo organo commissariale nei poteri attribuiti per l'attuazione del Piano delle misure e delle azioni di bonifica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014[3]. Il comma 4-*bis* dell'articolo 2 dispone quindi che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenti alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione *sullo stato di attuazione del Piano e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati.*

Nella lettera di trasmissione alle Camere il Ministro dell'ambiente specifica che la relazione inviata *(Doc. CCIV, n. 5)*, oltre a fornire informazioni sullo stato di attuazione del Piano e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati, in adempimento del testé richiamato comma 4-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015, costituisce il quinto rapporto semestrale al Parlamento (relativo al periodo gennaio-luglio 2015) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, che testualmente dispone che "il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riferisce semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale nei casi di cui al presente articolo". Sempre il medesimo documento riporta anche le informazioni sullo stato dei

[3]Il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, adottato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, prevede: le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA); nonché, in attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6) la conclusione di tutti i procedimenti di riesame che discendono dall'AIA del 4 agosto 2011 e dall'AIA del 26 ottobre 2012, con esclusione di quelli che dovranno essere avviati a seguito dell'adempimento di prescrizioni e di quelli che comprendono impianti dello stabilimento non disciplinati dal piano.

controlli ambientali per il semestre di riferimento, in ottemperanza di quanto disposto dall'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61[4].

La relazione pervenuta, ricostruito il quadro normativo vigente per lo stabilimento siderurgico della società ILVA e ricordate le finalità e gli interventi da ultimo operati con il decreto-legge n. 1 del 2015, dà conto degli esiti delle attività poste in essere, nel periodo di riferimento, nell'ambito delle Conferenze dei servizi, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 61 del 2013[5], per la realizzazione delle opere e dei lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale (AIA), dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014 e dal piano industriale[6]. In proposito si ricorda che il citato comma 9 ha introdotto una speciale disciplina procedimentale per l'acquisizione di autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere e i lavori previsti dall'AIA, dal piano ambientale e dal piano industriale di conformazione delle attività produttive, prevedendo a tal fine la convocazione di una conferenza dei servizi da parte del Ministero dell'ambiente, su proposta del commissario straordinario, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

---

[4]Il comma 13-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante "Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dispone che, al fine di consentire il monitoraggio sull'attività di ispezione e di accertamento svolta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA) in relazione alle autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenti semestralmente alle Camere una relazione sullo stato dei controlli ambientali che dia conto anche dell'adeguatezza delle attività svolte dall'ISPRA e dalle ARPA. Si ricorda che i commi 1 ed 1-*bis* dell'articolo 1 intervengono in merito al commissariamento straordinario di imprese, esercitate anche in forma di società, o di uno specifico ramo di azienda, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza reiterata dell'autorizzazione integrata ambientale.

[5]Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015 ha disposto che per l'attuazione degli interventi previsti dal "piano ambientale" (approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014), il procedimento di cui al comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 sia avviato su proposta del commissario entro 15 giorni dalla comunicazione dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, dei visti e dei nulla osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del citato piano devono essere resi dalle amministrazioni o dagli enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogabili di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo.

[6]Si segnala che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha realizzato sul proprio sito web un'area dedicata (aia.minambiente.it/Ilva.aspx) nella quale è possibile eseguire specifiche ricerche nella documentazione, nei procedimenti e nei provvedimenti riguardanti lo stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto, in particolare sulle Conferenze dei servizi ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 61 del 2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2013) per la realizzazione delle opere e dei lavori previsti dall'AIA, dal DPCM del 14 marzo 2014 e del piano industriale.

Per quanto attiene allo stato di attuazione del decreto di riesame dell'AIA del 26 ottobre 2012, nonché del piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014 ed alle risultanze dei controlli ambientali effettuati[7] il Ministero dell'ambiente fa presente che il documento recante le informazioni più aggiornate è costituito dall'ultima relazione trimestrale, relativa al periodo 17 aprile-27 luglio 2015, prevista dalla prescrizione n. 17 (articolo 1, comma 3) del decreto di riesame dell'AIA sopracitato, che ILVA SpA in amministrazione straordinaria ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPA: tale relazione è stata allegata al Doc. CCIV, n. 5.

La relazione del Ministero riferisce inoltre in merito a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015: tale comma dispone che "il piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sia stato realizzato, almeno nella misura dell'80 per cento, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stabilito il termine ultimo per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, nel rispetto dei termini massimi già previsti dall'articolo 2, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 61". A seguito della trasmissione all'amministrazione straordinaria dell'ILVA dei criteri per l'identificazione delle prescrizioni in scadenza al 31 luglio 2015 da parte del Ministero, formulati in accordo con l'ISPRA, l'ILVA ha inviato il riepilogo delle prescrizioni in scadenza al 31 luglio 2015, anch'esso trasmesso in allegato al documento inviato alle Camere[8].

[7]Si ricorda che lo stato di attuazione del Piano e le risultanze dei controlli ambientali effettuati costituiscono l'oggetto dell'obbligo a riferire di cui all'articolo 2, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2015, cui si è dato per la prima volta adempimento.

[8]Ulteriori allegati alla relazione trasmessa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono costituti dalla relazione sulle attività della gestione commissariale, aggiornata al 30 aprile 2015, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2013 (Allegato II) e dalla relazione inviata nel mese di giugno 2015 dall'ISPRA al Ministero dell'ambiente in merito all'attività ispettiva svolta dal personale di ISPRA e ARPA presso lo stabilimento ILVA in data 14 e 15 aprile 2014 (Allegato III).

3. **Doc. CCIV-*bis*, n. 1. PRIMA RELAZIONE.** Si tratta della relazione trasmessa dal Ministro della salute in attuazione dell'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Il comma richiamato prevede che, per tutti gli stabilimenti di interesse strategico nazionale il Ministro della salute riferisca annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sul "*documento di valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute della popolazione coinvolta, sulle misure di cura prevenzione messe in atto e sui loro benefici*."

Il documento è redatto secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 24 aprile 2013, recante "*Disposizioni volte a stabilire i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS)*", emanato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in attuazione dell'articolo 1-*bis*, comma 2, della disposizione di legge sopra citata, norma che prevede l'effettuazione, con aggiornamento almeno annuale, di una valutazione del danno sanitario per tutti gli stabilimenti dichiarati di interesse strategico nazionale (di fatto al momento solo ILVA di Taranto). Il citato decreto ministeriale ha provveduto altresì a denominare "rapporto" il documento recante la VDS [9].

Il paragrafo A esordisce "[...] rimarcando che il quadro ambientale di riferimento [...] riflette il quadro emissivo attuale, fortemente condizionato dalla transitoria chiusura di buona parte delle cokerie, che rappresentano la sorgente più rilevante di inquinanti cancerogeni nell'area di Taranto [...]".

Nel sotto-paragrafo 1 (qualità ambientale) la relazione tratta, in primo luogo, "della valutazione comparativa con i limiti normativi delle misure delle concentrazioni ambientali dei contaminanti di interesse ai fini della valutazione del rischio inalatorio", evidenziando per i dati riferiti all'anno 2013, l'assenza di superamenti dei valori limite e obiettivo previsti dalle leggi nazionali."

Per quanto riguarda il sotto-paragrafo 2 (Profilo di salute generale della popolazione) la relazione segnala che il rapporto è stato redatto, quanto alla valutazione del quadro epidemiologico, secondo la metodologia dello studio "Sentieri" dell'Istituto Superiore di

[9] La VDS per il complesso produttivo dell'ILVA di Taranto è stata condotta da ARPA Puglia (che assicura altresì il coordinamento), dalla ASL di Taranto e da AReS Puglia e valutata, "stante il contenuto tecnico scientifico e la valenza istituzionale", quanto ai contenuti, dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Sanità (ISS), attraverso l'analisi della mortalità nel comune di Taranto (periodo 2006-2011), dell'ospedalizzazione nel comune di Taranto (periodo 2006-2013) e dell'incidenza tumorale nella provincia di Taranto (periodo 2006-2008).

Con riferimento al paragrafo B *(Misure di cura e prevenzione messe in atto e loro benefici)* la relazione richiama alcune delibere adottate dalla Giunta Regionale (di seguito DGR) pugliese dal 2012 ad oggi, volte sistematizzare le attività istituzionali di cura e prevenzione, in primo luogo la DGR 1980/2012, che ha adottato il Piano straordinario salute ambiente, individuando nel Centro salute e ambiente (CSA) il fulcro delle azioni strategiche e programmatiche da svolgere.

La relazione poi illustra, tra l'altro, il "Programma di prevenzione primaria del rischio cardiovascolare e di salute respiratoria nella popolazione tarantina" e rappresenta gli interventi previsti dalla DGR 1403/2014, con cui è stato adottato il Programma operativo 2013-2014 volto a proseguire e rafforzare l'azione di qualificazione dell'assistenza sanitaria, migliorando l'offerta sanitaria ospedaliera e quella territoriale. La relazione ricorda, infine, la DGR 2731/2014, che stanzia ulteriori 5.200.000 euro per il Centro salute ambiente, estende alcune attività anche alle aree di Brindisi e Lecce e recepisce il Piano delle prestazioni sanitarie dell'ASL di Taranto; detto Piano amplia le attività già identificate nell'ambito della macro-area 3 del CSA[10], utilizzando allo scopo il finanziamento di 8 milioni di euro, assegnato con la legge n. 6 del6 febbraio 2014, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 136 del 2013, recante" disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate".

[10]La Macroarea 3 comprende le attività di prevenzione, promozione attiva della salute e la sorveglianza sanitaria.

Seconda Sezione - Nuove relazioni

Per quanto riguarda le nuove relazioni nel mese di settembre 2015 si segnala:

1. La relazione di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, ove si stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, trasmetta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti un rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica *dell'air gun*. Si rammenta che il citato decreto legislativo, in attuazione della direttiva 2013/30/UE[11] e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 7 ottobre 2014, n. 154, dispone i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti[12] e, in particolare , al Capo V reca disposizioni in materia di trasparenza e condivisione delle informazioni.
2. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149[13]: *Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*. Il comma citato, al fine di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché allo scopo di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, istituisce, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato nazionale del lavoro", con il compito di svolgere le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle

[11]La direttiva 2013/30/UE, relativa alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, modifica la direttiva 2004/35/CE, già recepita in Italia con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
[12]Il testo del decreto legislativo 8 agosto 2015, n. 145 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 2015, n. 215.
[13]Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2015, n. 221, S.O.

politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL[14].

Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 149 qualifica l'Ispettorato quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie. Poiché l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza[15], con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente, tale obbligo insorgerà per il dicastero vigilante – in questo caso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – anche con riferimento all'Ispettorato, una volta che l'ente si sarà costituito[16].

[14]Le funzioni e le attribuzioni dell'Ispettorato sono disciplinate dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2015. In merito si segnalano le seguenti: esercizio e coordinamento, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché di legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; accertamento in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali; emanazione delle circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere concorde del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché delle direttive operative rivolte al personale ispettivo; individuazione, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche, nonché monitoraggio sulla loro realizzazione; formazione e aggiornamento del personale ispettivo; prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare; attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza; coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle agenzie regionali per la protezione ambientale, al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.

[15]La disposizione di cui all'articolo 30 reca un obbligo di carattere generale, che non concernente un determinato ente pubblico e solo quello, ma che trova applicazione, a carico del Ministero cui di volta in volta è attribuita la vigilanza, anche con riferimento agli enti pubblici non economici di nuova istituzione.

[16]Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 149 del 2015 sono organi dell'Ispettorato il direttore, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori. I mandati sono triennali e rinnovabili una sola volta. Il direttore dell'Ispettorato, scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del predetto Ministro, è composto da quattro dirigenti con funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, di cui uno indicato dall'INPS e uno dall'INAIL; uno dei componenti del consiglio di amministrazione svolge, su designazione del Ministro vigilante, le funzioni di presidente. Lo statuto dell'Ispettorato dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149, ossia entro l'8 novembre 2015.

3. L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150[17]: *Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*. L'articolo istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL[18]) istituita, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie, ed esercita il ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro[19], in considerazione del primario interesse all'esercizio unitario delle funzioni amministrative collegate alla fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva. *Analogamente a quanto sopra riportato, insorgerà per* il dicastero vigilante – in questo caso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – anche con riferimento all'ANPAL, una volta che l'ente si sarà costituito l'obbligo di trasmettere al Parlamento, entro il 31 luglio di ogni anno, la relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente, trovando

[17]Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2015, n. 221, S.O.

[18]Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 150 sono organi dell'ANPAL: il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di vigilanza e il collegio dei revisori. I mandati sono triennali e rinnovabili una sola volta. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, uno su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il consiglio di vigilanza è composto da dieci membri, designati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno in rappresentanza del Ministero medesimo e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
Con il medesimo decreto sono nominati i membri supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. Lo statuto dell'ANPAL dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150, ossia entro l'8 novembre 2015.

[19]Le funzioni ed i compiti dell'Agenzia sono disciplinati dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Ad essa spettano, in particolare, funzioni di coordinamento, a livello nazionale, dei servizi pubblici per l'impiego e delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati; di determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione; di sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unico delle politiche del lavoro; di accreditamento dei servizi per l'impiego privati; di gestione diretta di programmi operativi nazionali, di progetti cofinanziati dai fondi comunitari, di alcuni programmi di reimpiego e di ricollocazione, nonché di programmi sperimentali; di definizione e gestione di programmi nelle aree in cui i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro non siano state rispettate o in cui vi sia il rischio di un mancato rispetto, anche con interventi di gestione diretta, a supporto delle regioni, dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, nei casi di mancato rispetto dei livelli essenziali; di assistenza e consulenza nella gestione di alcune crisi aziendali; di controllo e vigilanza sui fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.

applicazione l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70,

4. Relazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 4 agosto 2015, n. 138: *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010*[20]. Il suddetto articolo 3, al comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della legge stessa: il comma 3 stabilisce che nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e alle misure adottate a copertura finanziaria del maggior onere determinatosi.

5. Si segnala infine il nuovo obbligo di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142[21], che reca le disposizioni di recepimento delle direttive dell'Unione europea n. 33 del 2013 (cd. direttiva "accoglienza"), concernente le condizioni dell'accoglienza per i richiedenti protezione internazionale, e n. 32 del 2013 (cd. direttiva "procedure"), relativa alle procedure circa l'ottenimento o la perdita della protezione internazionale. Il citato articolo 20 (Monitoraggio e controllo) introduce talune disposizioni tese a rafforzare le attività di controllo e monitoraggio sulla gestione di tutte le strutture di accoglienza oggetto del decreto legislativo n. 142; le relative attività sono assegnate al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno che le svolge anche tramite le prefetture - uffici territoriali del Governo, le quali possono a tal fine avvalersi dei servizi sociali del comune (comma 1). L'attività di controllo e monitoraggio cui al comma 1 ha per oggetto la verifica della qualità dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di assistenza e accoglienza fissati con i decreti ministeriali previsti dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e dagli articoli 12 e 14, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 142, con particolare riguardo ai servizi destinati alle categorie vulnerabili e ai minori; la verifica riguarda altresì le modalità di affidamento dei servizi di accoglienza previsti dall'articolo 14

[20] La legge 4 agosto 2015, n. 138, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 settembre 2015, n. 204, S.O.

[21] Il testo del decreto legislativo n. 142 del 2015 "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale" è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2015, n. 214.

a soggetti attuatori da parte degli enti locali che partecipano alla ripartizione delle risorse del Fondo[22] di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Il comma 4 dell'articolo 20 dispone che degli esiti dell'attività monitoraggio e controllo di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, sia dato atto nella relazione di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146. Tale decreto, che introduce misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, con la disposizione richiamata prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno, coordinandosi con il Ministero dell'economia e delle finanze, presenti alle Camere una relazione in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale di cui al comma 2. La relazione deve contenere dati relativi al numero delle strutture di accoglienza, alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di autorizzazione, all'entità e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalità della ricezione. Sempre il comma 2-*bis* stabilisce che la prima relazione in attuazione dell'obbligo ricordato deve riferirsi al periodo intercorrente tra il novembre 2013 e il dicembre 2014[23]. Per completezza, si fa presente che anche il comma 2[24] dell'articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2014 ha introdotto un obbligo di relazione, stabilendo che, entro il 30 giugno 2015, il Ministro dell'interno invii alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in cui si dà conto dell'utilizzo del Fondo istituito dal medesimo comma 2 al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse

[22]Si tratta del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, istituito dall'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

[23]Nessuna relazione risulta trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, come convertito.

[24]L'articolo 6 (Misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati), al comma 2, recita: " Al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale è istituito per le esigenze del Ministero dell'interno nel relativo stato di previsione un Fondo con una dotazione finanziaria di euro 62.700.000 per l'anno 2014, la cui ripartizione è effettuata entro il 31 dicembre 2014 con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto delle finalità previste dall'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Entro il 30 giugno 2015, il Ministro dell'interno invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in cui dà conto dell'utilizzo del Fondo di cui al presente comma e dei risultati conseguiti nel fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale".

all'eccezionale flusso di stranieri sul territorio nazionale e dei risultati conseguiti[25] [26].

[25]La relazione di cui trattasi non risulta ancora pervenuta.

[26]Si ricorda che una previsione analoga è stata introdotta in precedenza dal decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 (Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica, nonché in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137: l'articolo 1, al comma 2, stabilisce che al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale è istituito per le esigenze del Ministero dell'interno nel relativo stato di previsione un Fondo, con la dotazione finanziaria di euro 190 milioni per l'anno 2013, la cui ripartizione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto delle esigenze connesse all'accoglienza sul territorio nazionale di donne straniere in stato di gravidanza, nonché di quelle concernenti i comuni maggiormente esposti all'afflusso di stranieri, con particolare riguardo al comune di Lampedusa e Linosa. Il comma 2-*bis* del medesimo articolo 1 dispone che, al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, entro il 31 marzo 2014, il Ministro dell'interno presenti una relazione alle Camere per illustrare lo stato di utilizzo e gli effettivi impieghi sia delle risorse assegnate ai sensi del comma 2 del presente articolo, sia di quelle assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. La relazione di cui trattasi non risulta pervenuta.

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 598	L. 70/1975 art. 30 co. quinto	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) *(anno 2014)*	04/08/2015 08/09/2015 n. 499[27]	7ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 599	D.L. 553/1996 art. 6-*ter*[28]	Stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti *(per il I e il II semestre 2014)*	28/07/2015 08/09/2015 n. 499[29]	2ª 8ª	Semestrale 31 dicembre

[27] Trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.
[28] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la trasmissione della relazione avvenga da parte del Governo senza specificare il Ministro competente.
[29] Trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 606 PRIMA RELAZIONE	L. 52/2015 art. 4 co. 3[30]	Motivazione della non conformità del decreto legislativo - che determina i collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione, previsto dall'articolo 4, comma 1 della legge n. 52 del 2015 - al parere reso da parte delle Commissioni parlamentari sullo schema di decreto presentato al Parlamento (Atto Governo n. 189)	11/08/2015 08/09/2015 n. 499[31]	1ª	Contempora-neamente alla pubblicazione del decreto legislativo previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 52 del 2015
Doc. XXX, n. 3	D.P.R. 309/1990 art. 131 co. 1	Stato delle tossicodipendenze in Italia *(dati relativi al 2014 e al primo semestre 2015)*	07/08/2015 08/09/2015 n. 499[32]	1ª 2ª 12ª	Annuale 30 giugno

[30] La legge 6 maggio 2015, n. 52, al comma 3 dell'articolo 4, dispone che lo schema del decreto legislativo che il Governo è delegato ad adottare ai sensi del comma 1 sia trasmesso alle Camere entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore (23 maggio 2015) della legge n. 52 del 2015, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro venticinque giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il Governo ritenga di non conformarsi al parere parlamentare, deve inviare al Parlamento, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, una relazione contenente adeguata motivazione. Si ricorda che sullo schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati in data 30 luglio 2015 la Commissione Affari costituzionali del Senato ha espresso parere favorevole con osservazioni; nella medesima data la Commissione Affari costituzionali della Camera ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni.
[31] Trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.
[32] Inviata dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LVII, n. 3-*bis*	L. 196/2009 art. 7 co. 2, lett. *b)*[33]	Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza	19/09/2015 22/09/2015 n. 509	5ª - per il parere tutte e Commissione parlamentare per le questioni regionali	Annuale 20 settembre
Doc. LVII, n. 3-*bis* - Allegato I[34]	L. 196/2009 art. 10-*bis* co. 3 - 4 - 5	Relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali (allegata alla Nota di aggiornamento del DEF 2015)	19/09/2015 22/09/2015 n. 509	5ª - per il parere tutte e Commissione parlamentare per le questioni regionali	Annuale 20 settembre

[33] L'articolo 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato introdotto dall'articolo 2, comma 3, della legge 7 aprile 2011, n. 39, e prevede, al comma 3, che le relazioni siano trasmesse con la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, da presentare alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 196 del 2009 prevede che i documenti di cui al comma 2, lettere *a), b), c), d)* ed *e)*, sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee. Il documento di cui al comma 2, lettera a), è inviato, entro i termini ivi indicati, per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima lettera *a)*. Il documento di cui al comma 2, lettera *a)*, è inviato, entro i termini ivi indicati, per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima lettera *a)*. Un obbligo avente lo stesso contenuto era già previsto dall'articolo 10, commi 6, 7 e 8, della legge n. 196 del 2009 e, prima ancora, dall'articolo 15, commi terzo e quarto, della legge n. 468 del 1978. L'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ha previsto ora che la relazione sia redatta sulla base degli elementi confluiti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche e sia trasmessa alle Camere anche in formato elettronico elaborabile.

[34] Relazione trasmessa in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza a seguito di modifica introdotta dalla legge 7 aprile 2011, n. 39. Prima le relazioni erano allegate al DEF. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del d.lgs. n. 229/2011 la relazione e' redatta sulla base degli elementi confluiti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche ed e' trasmessa alle Camere anche in formato elettronico elaborabile.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LVII, n. 3-*bis* - Allegato II PRIMA RELAZIONE	D.L. 138/2011 art. 2 co. 36.1[35]	Risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale (allegata alla Nota di aggiornamento al DEF 2015)	19/09/2015 22/09/2015 n. 509	5ª - per il parere tutte e Commissione parlamentare per le questioni regionali	Annuale 20 settembre
Doc. LVII, n. 3-*bis* - Allegato III	L. 243/2012 art. 6 co. 3[36]	Aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica al fine di fronteggiare eventi eccezionali (allegata alla Nota di aggiornamento del DEF 2015)	19/09/2015 22/09/2015 n. 509	5ª - per il parere tutte e Commissione parlamentare per le questioni regionali	eventuale

[35] La disposizione istitutiva dell'obbligo è stata introdotta dall'articolo 1, comma 299, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 legge finanziaria 2013), e prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (da trasmettere alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno), un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale. Il rapporto indica, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale, le aggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Un obbligo di contenuto sostanzialmente analogo era previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che è stato abrogato dal comma 300 del citato articolo 1 della legge finanziaria 2013.

[36] Nello specifico, il comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, stabilisce che il Governo, qualora per fronteggiare eventi eccezionali di cui al comma 2: "Ai fini della presente legge, per eventi eccezionali, si intendono: a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese"., da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico strutturale, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica nonché una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca la finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico. La deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro deve essere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
Il comma 5 del medesimo articolo 6 della legge 243 del 2012 prevede che il piano di rientro può essere aggiornato con le modalità di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche.
La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Governo senza specificare il Ministro competente.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLXXXII, n. 7	L. 374/1997 art. 9 co. 2[37]	Attuazione della legge recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona" *(primo semestre 2015)*	15/09/2015 23/09/2015 n. 510	3ª 4ª 10ª	Semestrale 30 giugno
Doc. LXXXI, n. 3	L. 180/1992 art. 1 co. 3	Attività svolte nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale *(anno 2014)*	25/09/2015 30/09/2015 n. 513	3ª	Annuale

[37] La relazione è trasmessa dal Ministero degli affari esteri per le parti di sua competenza. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata anche dai Ministri della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro dello sviluppo economico). Si segnala, tuttavia che, l'ultima relazione predisposta da tutti e tre i Dicasteri interessati, relativa al 2008 (Doc. CLXXXII, n. 2), è stata annunciata nella seduta dell'Assemblea nel 2010.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 601 **Atto n. 602**	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[38]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale - ISPRA, corredate dei bilanci di previsione per gli anno 2013 e 2014, del rendiconto generale per gli anni 2012, 2013 e 2014, nonché della consistenza degli organici dell'ISPRA alla data del 31 dicembre 2014	05/08/2015 08/09/2015 n. 499	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 603	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[39]	Attività svolta, bilancio di previsione 2014 e consistenza dell'organico al 2014 dell'Ente parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano *(anno 2014)*	05/08/2015 08/09/2015 n. 499	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 603	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[40]	Attività svolta, bilancio di previsione 2014, di consuntivazione 2013 e consistenza dell'organico al 2013 dell'Ente parco nazionale della Sila *(anno 2014)*	05/08/2015 08/09/2015 n. 499	13ª	Annuale 31 luglio

[38] L'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha istituito l'ISPRA, stabilisce che l'ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e, come tale, ricade nelle previsioni dell'art. 30, quinto comma, della legge 70/1975. L'articolo 28, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 112 ha soppresso, trasferendone le competenze all'ISPRA, l'ICRAM - Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, l'INFS - Istituto nazionale per la fauna selvatica e l'APAT - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

[39] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 21/5/2001, art. 1, co. 5.

[40] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 14/11/2002, art. 1, co. 3.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 603	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[41]	Attività svolta, bilancio di previsione 2014, di consuntivazione 2013 e consistenza dell'organico al 2014 dell'Arcipelago toscano *(anno 2014)*	05/08/2015 08/09/2015 n. 499	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 603	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[42]	Attività svolta, bilancio di previsione 2014, di consuntivazione 2013 e consistenza dell'organico al 2013 dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni *(anno 2014)*	05/08/2015 08/09/2015 n. 499	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 603	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[43]	Attività svolta, bilancio di previsione 2014 e di consuntivazione 2013 dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte *(anno 2014)*	05/08/2015 08/09/2015 n. 499	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 603	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[44]	Attività svolta, bilancio di previsione 2014, di consuntivazione 2013 e consistenza dell'organico al 2013 dell'Arcipelago della Maddalena *(anno 2014)*	05/08/2015 08/09/2015 n. 499	13ª	Annuale 31 luglio

[41] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 22/07/1996, art. 1, co. 3.
[42] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 05/06/1995, art. 1, co. 3. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 dicembre 2011 ha modificato la denominazione dell'Ente Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano in Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
[43] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 14/01/1994, art. 1, co. 3.
[44] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 17/05/1996, art. 1, co. 3.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 603	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[45]	Attività svolta, bilancio di previsione 2014, di consuntivazione 2013 e consistenza dell'organico al 2013 dell'Ente parco nazionale del Vesuvio *(anno 2014)*	05/08/2015 08/09/2015 n. 499	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 603	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[46]	Attività svolta, bilancio di previsione 2014, di consuntivazione 2013 e consistenza dell'organico al 2013 dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga *(anno 2014)*	05/08/2015 08/09/2015 n. 499	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 603	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[47]	Attività svolta, bilancio di previsione 2014 e di consuntivazione 2013 dell'Ente parco nazionale dell'Asinara *(anno 2014)*	05/08/2015 08/09/2015 n. 499	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 603	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[48]	Attività svolta, bilancio di previsione 2014 e di consuntivazione 2013 dell'Ente parco nazionale della Majella *(anno 2014)*	05/08/2015 08/09/2015 n. 499	13ª	Annuale 31 luglio

[45] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 05/06/1995, art. 1, co. 3.
[46] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 05/06/1995, art. 1, co. 3.
[47] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 03/10/2002, art. 1, co. 3.
[48] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 05/06/1995, art. 1, co. 3.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 603	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[49]	Attività svolta, bilancio di previsione 2014, di consuntivazione 2013 e consistenza dell'organico al 2013 dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini *(anno 2014)*	05/08/2015 08/09/2015 n. 499	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 603	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[50]	Attività svolta, bilancio di previsione 2014, di consuntivazione 2013 e consistenza dell'organico al 2013 dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi *(anno 2014)*	05/08/2015 08/09/2015 n. 499	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 603	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[51]	Attività svolta, bilancio di previsione 2014, di consuntivazione 2013 e consistenza dell'organico al 2013 dell'Ente parco nazionale della Val Grande *(anno 2014)*	05/08/2015 08/09/2015 n. 499	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 603	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[52]	Attività svolta, bilancio di previsione 2014, di consuntivazione 2013 e consistenza dell'organico al 2014 dell'Ente parco nazionale del Pollino *(anno 2014)*	05/08/2015 08/09/2015 n. 499	13ª	Annuale 31 luglio

[49] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 06/08/1993, art. 1, co. 3.
[50] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 12/07/1993, art. 1, co. 4.
[51] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 23/11/1993, art. 1, co. 3.
[52] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 15/11/1993, art. 1, co. 3.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 603	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[53]	Attività svolta, bilancio di previsione 2014, di consuntivazione 2013 e consistenza dell'organico al 2014 dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi *(anno 2014)*	05/08/2015 08/09/2015 n. 499	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 603	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[54]	Attività svolta, bilancio di previsione 2014 e di consuntivazione 2013 dell'Ente parco nazionale Gran Paradiso *(anno 2014)*	05/08/2015 08/09/2015 n. 499	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 603	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[55]	Attività svolta, bilancio di previsione 2014, di consuntivazione 2013 e consistenza dell'organico al 2013 dell'Ente parco nazionale dell'Abruzzo, Lazio e Molise *(anno 2014)*	05/08/2015 08/09/2015 n. 499	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 603	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[56]	Attività svolta, bilancio di previsione 2014, di consuntivazione 2013 e consistenza dell'organico al 2013 dell'Ente parco nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese *(anno 2014)*	05/08/2015 08/09/2015 n. 499	13ª	Annuale 31 luglio

[53] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 12/07/1993, art. 1, co. 3.
[54] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del R.D. 1584/1922 - d.lgs. C.P.S. 871/1947.
[55] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del R.D. 257/1923.
[56] La relazione si inserisce nella Tabella IV di cui all'art. 30, co. quinto, della l. n. 70/1975 (si veda altresì l'art. 9, co. 13, della l. n. 394/1991). Ente istituito ai sensi del d.P.R. 08/12/2007.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 603	L. 70/1975 art. 30 co. quinto	Attività svolta, bilancio di previsione 2014 e di consuntivazione 2013 dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre *(anno 2014)*	05/08/2015 08/09/2015 n. 499	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 603	L. 70/1975 art. 30 co. quinto	Attività svolta, bilancio di previsione 2014, di consuntivazione 2013 e consistenza dell'organico al 2014 dell'Ente parco nazionale del Gargano *(anno 2014)*	05/08/2015 08/09/2015 n. 499	13ª	Annuale 31 luglio
Atto n. 603	L. 70/1975 art. 30 co. quinto	Attività svolta, bilancio di previsione 2014 e di consuntivazione 2013 del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio *(anno 2014)*	05/08/2015 08/09/2015 n. 499	13ª	Annuale 31 luglio
Doc. CXXXVIII, n. 3	L. 394/1991 art. 33 co. 1	Stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette e attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali *(anno 2014)*	06/08/2015 08/09/2015 n. 499	13ª	Annuale

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLXIV, n. 33 **Doc. CLXIV, n. 34**	L. 244/2007 art. 3 co. 68[57]	Stato della spesa ed efficacia nella allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio *(anno 2013 e anno 2014)*	05/08/2015 08/09/2015 n. 499	1ª 5ª 13ª	Annuale 15 giugno
Doc. CCXXI, n. 4	D.L. 216/2011 art. 13 co. 3[58]	Stato di attuazione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) *(dati aggiornati al 30 giugno 2015)*	26/08/2015 08/09/2015 n. 499	13ª	Semestrale 31 agosto

[57] L'articolo 9, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

[58] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 216 del 2011, trasmetta ogni sei mesi alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCIV, n. 5[59]	D.L. 207/2012 art. 1 co. 5[60]	Ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, concernente lo stabilimento ILVA di Taranto, nonché stato e adeguatezza dei controlli ambientali concernenti il medesimo stabilimento *(aggiornata al 31 luglio 2015)*	04/08/2015 10/09/2015 n. 503	10ª 13ª	Semestrale 30 giugno

[59] Il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, recante "Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale", è volto a disciplinare – in via generale e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto, l'operatività degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. Il presente comma 5 dell'articolo 1 prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, riferisca semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.
Il Doc. CCIV, n. 5 ottempera congiuntamente a tre obblighi introdotti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante "Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale",dall'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, concernente "Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 e dall'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 , recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto". Per quanto riguarda quest'ultimo obbligo il Doc. CCIV n. 5 costituisce il primo adempimento.

[60] Il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, recante "Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale", è volto a disciplinare – in via generale e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto, l'operatività degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. Il presente comma 5 dell'articolo 1 prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, riferisca semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Procedura d'infrazione n. 133/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2[61]	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2015/0307, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, concernente la direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla quantità della benzina e del combustibile diesel [62]	17/09/2015 22/09/2015 n. 509	10ª 13ª 14ª	Eventuale

[61] La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" ha attuato, anche in considerazione delle innovazioni recate dal trattato di Lisbona, una riforma organica delle disposizioni che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, già contenute nella legge 4 febbraio 2005, n. 11. Quest'ultima è stata interamente abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 234 del 2012 e sono conseguentemente venuti meno gli obblighi inerenti la trasmissione al Parlamento di diverse relazioni governative. Quasi tutte le relazioni in questione sono state tuttavia riproposte, coerentemente riformulate, dalla legge n. 234 del 2012, affiancate dall'introduzione di due nuovi obblighi che non trovano riscontro nella normativa previgente.
L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 dell'articolo 15 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.
La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Ministro con competenza prevalente in ordine alle ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con procedura d'infrazione avviata dall'Unione europea.
[62] Illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea, ai sensi degli artt. 258 e 260 del TFUE e viene presentata entro 20 giorni dalla comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LIV, n. 3	D.L. 269/2003 art. 5 co. 16	Attività svolta e risultati conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti spa *(esercizio 2014)*	07/08/2015 08/09/2015 n. 499	5ª 6ª	Annuale
Doc. CLX, n. 3	D.LGS. 231/2007 art. 5 co. 1[63]	Attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo con allegato il rapporto dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) di cui al d. lgs. 231/2007 e la relazione della Banca di Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite all'UIF *(anno 2014)*	03/09/2015 15/09/2015 n. 504	1ª 2ª 6ª	Annuale 30 giugno
Doc. XXVIII, n. 2	D.L. 95/1974 art. 1 co. dodicesimo	Attività svolta dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa - CONSOB *(anno 2014)*	09/09/2015 16/09/2015 n. 506	6ª	Annuale 31 maggio

[63] L'articolo 2, comma 1, lett. *a)* del decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151, ha disposto che alla relazione di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sia allegato il rapporto sull'attività svolta dall'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) che il direttore della UIF deve trasmettere ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 231, entro il 30 maggio di ogni anno al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, unitamente a una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF medesima.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 610	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[64]	Attività svolta, consistenza dell'organico dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria - EAP, corredata dal rendiconto generale e dal bilancio di previsione *(anno 2014)*	14/09/2015 17/09/2015 n. 507	2ª 11ª	Annuale 31 luglio
Doc. XCVI, n. 4	D.P.R. 115/2002 art. 294 co. 1	Applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali *(anni 2013-2014)*	14/09/2015 17/09/2015 n. 507	2ª	Biennale 30 giugno
Doc. CLXI, n. 3	L. 85/2009 art. 19 co. 1[65]	Attività svolta dalla banca dati nazionale del DNA e dal laboratorio centrale per la medesima banca dati *(dati aggiornati al 30 giugno 2015)*	14/09/2015 18/09/2015 n. 508	1ª 2ª	Annuale

[64] Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.
[65] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che i Ministri dell'interno e della giustizia informino il Parlamento in ordine alle attività svolte rispettivamente dalla banca dati nazionale del DNA e dal laboratorio centrale per la medesima banca dati.

MINISTERO DELL'INTERNO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Procedura d'infrazione n. 130/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2[66]	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2015/0304, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, concernente la direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione)[67]	18/06/2015 08/09/2015 n. 499	1ª 14ª	Eventuale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 597	L. 70/1975 art. 30 co. quinto[68]	Attività svolta, sulla gestione dell'Aero Club d'Italia (AeCI), nonché copia del bilancio consuntivo 2014 del bilancio di previsione 2015 *(anno 2014)*	07/08/2015 08/09/2015 n. 499	8ª	Annuale 31 luglio

[66] Si veda n. 61.
[67] Si veda n. 62.
[68] Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. LXXI, n. 5	L. 194/1998 art. 1 co. 4	Andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo *(secondo semestre 2014)*	10/08/2015 08/09/2015 n. 499	8ª	Semestrale 31 dicembre
Procedura d'infrazione n. 126/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2[69]	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2015/0202, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, concernente la direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione[70]	10/08/2015 08/09/2015 n. 499	8ª 11ª 14ª	Eventuale

[69] Si veda n. 61.
[70] Si veda n. 62.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Procedura d'infrazione n. 131/1	L. 234/2012 art. 15 co. 2[71]	Relazione sulla procedura d'infrazione n. 2014/0305, avviata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, concernente la direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele[72]	24/08/2015 08/09/2015 n. 499	11ª 14ª	Eventuale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLXIV, n. 35	L. 244/2007 art. 3 co. 68	Stato della spesa ed efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta *(anno 2014)*	31/08/2015 08/09/2015 n. 499	1ª 5ª 9ª	Annuale 15 giugno

[71] Si veda n. 61
[72] Si veda n. 62.

MINISTERO DELLA SALUTE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 605	L. 70/1975 art. 30 co. quinto	Relazione sull'attività svolta dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) con allegati il bilancio d'esercizio 2014, il bilancio preventivo 2015 e la consistenza organica *(anno 2014)*	19/06/2015 08/09/2015 n. 499	12ª	Annuale 31 luglio
Doc. CLXVIII, n. 3	L. 120/2007 art. 1 co. 4, lett. *g)* [73]	Esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria *(anno 2013)*	06/08/2015 08/09/2015 n. 499	12ª	Annuale
Doc. CXXXV, n. 3	L. 376/2000 art. 8 co. 1[74]	Stato di attuazione della legge concernente "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" e attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive *(anno 2014)*	10/08/2015 09/09/2015 n. 501	7ª 12ª	Annuale

[73] Si veda anche il riferimento all'articolo 15-quatuordecies del d. lgs. n. 502 del 1992. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 120 del 2007 prevede che il Ministro della salute presenti annualmente al Parlamento una relazione sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-*quattuordecies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici. Il comma 4-*bis* dell'articolo 1, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione n. 189 del 2012, ha previsto che con la relazione di cui all'articolo 15-*quattuordecies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 venga data informazione al Parlamento sugli esiti delle verifiche regionali del programma sperimentale per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete, da concludere entro il 28 febbraio 2015.

[74] Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le funzioni esercitate dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive sono state trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al comitato tecnico sanitario, istituito dal medesimo articolo 2.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CCIV-*bis*, n. 1 PRIMA RELAZIONE	D.L. 207/2012 art. 1 co. 5-*bis*[75]	Valutazione del danno sanitario provocato da stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, stato di salute della popolazione coinvolta, misure di cura e prevenzione messe in atto e loro benefici. *(aggiornata al 31 luglio 2015)*	06/08/2015 10/09/2015 n. 503	10ª 12ª 13ª	Annuale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Doc. CLXIV, n. 32	L. 244/2007 art. 3 co. 68[76]	Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta *(anno 2014)*	06/08/2015 08/09/2015 n. 499	1ª 5ª 10ª	Annuale 15 giugno

[75] Il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, recante "Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale", è volto a disciplinare – in via generale e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto, l'operatività degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. l comma 5-*bis* dell'articolo 1 del presente decreto-legge dispone che il Ministro della salute riferisca annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sul documento di valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e sui loro benefici.

[76] L'articolo 9, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 185 del 2008 ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.
La relazione è corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa, di cui all'articolo 9, comma 1-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 613	L. 70/1975 art. 30 co. quinto	Relazione sull"attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dell'Ente nazionale per il microcredito *(attività svolta nel 2014, nonché sul bilancio di previsione per l'anno 2015 e sulla consistenza organica del medesimo Ente)*	24/09/2015 29/09/2015 n. 512	6ª 10ª	
Atto n. 614[77]	L. 70/1975 art. 30 co. quinto	Attività svolta dal Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali *(anno 2014, corredata del bilancio di previsione 2015)*	24/09/2015 29/09/2015 n. 512	10ª	

[77] Ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, il Ministro dello sviluppo economico, ha trasmesso,la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e le munizioni commerciali, riferita all'anno 2014, corredata dal bilancio di previsione 2015. Si ricorda che la disposizione richiamata prevede genericamente che, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche, nonché i conti consuntivi dell'esercizio precedente.
Il Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali è l'organo nazionale competente per la prova delle munizioni e il controllore tecnico della rispondenza delle armi e delle munizioni alle norme tecniche e di legge, anche con funzioni di ufficio anagrafe di tutte le armi prodotte in Italia e della maggior parte di quelle importate.
Il Banco di prova, istituito con regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20, era stato inizialmente riordinato con decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 29 ottobre 2010, adottato nell'ambito delle procedure previste dalla normativa cosiddetta taglia-enti, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevedeva, tra l'altro, la riduzione della composizione del consiglio di amministrazione a cinque membri. L'Ente è stato successivamente soppresso (e le competenze attribuite alla Camera di commercio di Brescia) dall'articolo 2, commi 5-*quater* e 5-*quinquies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 Il Banco di prova è stato tuttavia ripristinato per effetto dell'articolo 62 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha abrogato le disposizioni che ne avevano previsto la soppressione, ed è conseguentemente ritornato applicabile il citato DPR n. 222 del 2010.

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Atto n. 608	L. 70/1975 art. 30 co. quinto	Attività svolta, consistenza organica, con rendiconto generale e bilancio di previsione e relative note di variazione dell'Accademia nazionale dei Lincei *(anno 2014)*	10/09/2015 16/09/2015 n. 506	7ª	Annuale 31 luglio

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - FAUNA SELVATICA E PRELIEVO VENATORIO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Regione Toscana	**Atto n. 604**[78]	L. 157/1992 art. 19-*bis* co. 5	Stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE *(stagione venatoria 2014)*	07/08/2015 08/09/2015 n. 499	9ª 13ª	Annuale 30 giugno

[78] La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui all'articolo 19-*bis* della legge n. 157 del 1992; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari.
La fonte è stata novellata dall'articolo 26, comma 2, della legge 6 agosto 2013, n. 97 - Legge europea 2013, che ha sostituito l'articolo 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Non si tratta pertanto effettivamente di una nuova relazione ma di una novazione della fonte. L'obbligo della relazione, precedentemente previsto dal comma 6 è ora disciplinato dal comma 5.

ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
ISMEA - Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare	**Doc. XCII, n. 3**	D.LGS. 102/2004 art. 17 co. 5-*ter*[79]	Attività svolta dall'ISMEA in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole *(anno 2014)*	10/09/2015 23/09/2015 n. 510	9ª 10ª	Annuale

[79] L'articolo 17, comma 5-*ter* è stato introdotto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101.

Seconda Sezione - Nuove relazioni

A) Relazioni governative

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministro dell'economia e delle finanze	L. 138/2015 art. 3, co. 3[80]	Relazione in merito alle cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere	Eventuale
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	D.LGS. 145/2015 art. 25, co. 3[81]	Rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell'*air gun*	Annuale
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	L. 70/1975 art. 30, co. quinto[82]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	Annuale 31 luglio

[80] La legge n. 138 del 2015, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010, all'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dalla attuazione della legge n. 138: il comma 3 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure adottate per la copertura del maggior onere.

[81] Il decreto legislativo n. 145 del 2015, all'articolo 25,comma 3, dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, trasmetta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti un rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell'*air gun* (tecnica di ispezione finalizzata all'analisi della composizione del sottosuolo marino consistente, in sostanza, in spari di aria compressa ad alta intensità sonora, esplosi a determinata distanza l'uno dall'altro).

[82] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O., all'articolo 4, comma 1, istituisce l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Il comma 2 del medesimo articolo conferisce all'ente personalità giuridica e lo sottopone alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per quest'ultimo, pertanto, insorge l'obbligo a riferire in merito all'Agenzia in adempimento del comma quinto dell'articolo 30, una volta che la stessa si sarà costituita.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	TERMINI E PERIODICITÀ
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	L. 70/1975 art. 30, co. quinto[83]	Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ispettorato nazionale del lavoro del lavoro	Annuale 31 luglio

[83] L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente. Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O., all'articolo 1, comma 1, istituisce l'Ispettorato nazionale del lavoro; il comma 3 del medesimo articolo conferisce all'ente personalità giuridica di diritto pubblico e lo sottopone alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per il quale pertanto insorge l'obbligo a riferire in merito all'Ispettorato in adempimento del comma quinto dell'articolo 30, una volta che lo stesso si sarà costituito.

Fra le nuove relazioni nel periodo in esame non ci sono relazioni non governative.

XVII legislatura

Ultimi fascicoli pubblicati
(disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

n. 26 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio-agosto 2015

n. 25 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2015

n. 24 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2015

n. 23 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2015

n. 22 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2015

n. 21 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2015

n. 20 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2015

n. 19 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2014

n. 18 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2014

n. 17 Le relazioni alle Camere nel periodo: ottobre 2014

n. 16 Le relazioni alle Camere nel periodo: agosto-settembre 2014

n. 15 Le relazioni alle Camere nel periodo: luglio 2014

n. 14 Le relazioni alle Camere nel periodo: giugno 2014

n. 13 Le relazioni alle Camere nel periodo: maggio 2014

n. 12 Le relazioni alle Camere nel periodo: aprile 2014

n. 11 Le relazioni alle Camere nel periodo: marzo 2014

n. 10 Le relazioni alle Camere nel periodo: febbraio 2014

n. 9 Le relazioni alle Camere nel periodo: gennaio 2014

n. 8 Le relazioni alle Camere nel periodo: dicembre 2013

n. 7 Le relazioni alle Camere nel periodo: novembre 2013

n. 6 Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 ottobre 2013

n. 5. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° agosto - 30 settembre 2013

n. 4. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 luglio 2013

n. 3. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 30 giugno 2013

n. 2. Le relazioni alle Camere nel periodo 1° - 31 maggio 2013

n. 1. Le relazioni alle Camere nel periodo 15 marzo - 30 aprile 2013

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI
OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI
CAPO UFFICIO: ROSANNA RAVAZZI
TEL. 06/6706-3476; e-mail rosanna.ravazzi@senato.it
SEGRETERIA: tel. 06/ 6706-3437